



TRIBUNAL DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, così composto:

Dott. Alessandra Tabarro	-Presidente-
Dott. Cristiana Satta	- Giudice rel./est.
Dott. Fulvio Mastro	-Giudice

Ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. /2022 V.G.,

- TRA

rappr. e dif. dall'avv.

PISCITELLI PIER LUIGI , presso il cui studio elett.mente domicilia

- RICORRENTE

- RESISTENTE

CON L'INTERVENTO DEL P.M.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato in data 06/07/2022 ,

premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con

, precisava che dalla loro unione era nata la

figlia Marika il .2014 e, sul presupposto della cessazione della

relazione sentimentale tra le parti, chiedeva disporsi l'affido

esclusivo della figlia e la condanna di parte resistente al

pagamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

pur regolarmente citato non si costituiva in giudizio.

La ricorrente compariva in data 26.1.23 innanzi al tribunale ed all'esito dell'udienza la causa era riservata al collegio, che in via istruttoria disponeva depositarsi relazione da parte dei SS competente.

All'udienza del 27.4.23, acquisita la relazione dei SS, la causa era riservata in decisione.

Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto in data 4.5.23

AFFIDO ESCLUSIVO:

In merito all'affidamento della minore Marika osserva il tribunale quanto segue.

Secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli", l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi con condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da

una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 24526/2010; Cass. n. 26587/2009).

La regola dell'affidamento condiviso dei figli è, dunque, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita, di mantenimento, educazione, istruzione, essendo tale comportamento indicativo dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente". (in tal senso si veda *ex plurimis* Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 977 del 17/01/2017).

Alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, parte resistente non ha contestato, rimanendo contumace nel presente giudizio, il suo disinteresse morale e materiale. La ricorrente ha riferito il disinteresse del padre che solo saltuariamente chiama ed incontra la minore, nonché le difficoltà oggettive per reperire le autorizzazioni necessarie, quali quelle scolastiche. A ciò si aggiunga che il resistente non corrisponde alcunchè per il mantenimento della minore.

Dalla relazione dei SS, trova conferma la circostanza che Marika non vede il padre da gennaio, ed emerge che il è irreperibile.

Alla stregua di quanto sopra appare opportuno prevedere l'affido del minore alla madre dovendosi individuare solo nella madre, il genitore dotato di adeguate capacità educative e di indirizzo nella crescita del figlio.

In merito al diritto/dovere di visita, considerate le difficoltà relazionali tra Marika ed il padre, come indicato anche dai SS, si prevede che per i primi sei mesi gli incontri avvengano con cadenza settimanale presso gli spazi neutri dei SS di _____ ed all'esito, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze della prole e dei genitori stessi, potrà vedere e tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00; due fine-settimana al mese, alternati, dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica; tre pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00, nelle settimane in cui non terrà con sé la minore nel week-end; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio; sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis; per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno; per le altre festività e per i compleanni della minore si seguirà il criterio dell'alternanza.

MANTENIMENTO:

Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337^{ter} 4co c.c. e le circostanze del caso concreto (parte ricorrente presta attività lavorativa saltuaria come collaboratrice, il resistente secondo le dichiarazioni della ricorrente lavorava in una fabbrica di piscine con stipendio di euro 1400,00 ed ora percepisce l'indennità di disoccupazione), si ritiene congruo confermare a carico del _____ ed in favore delle _____ un assegno pari ad euro 300,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della minore Marika, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero

mediante versamento sul conto corrente bancario o postale, che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.

Le spese in ragione della natura e dell'oggetto del giudizio devono integralmente compensarsi.

p.q.m.

Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dispone l'affido esclusivo di Marika, alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa;
- regola il diritto di visita del padre, alle condizioni di cui alla parte motiva;
- obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente, l'assegno mensile di euro 300,00, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre spese straordinarie come indicate in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

Così deciso in camera di consiglio 11.5.23

Il giudice rel.

dott. Cristiana Satta

Il presidente

Dott.ssa Alessandra Tabarro

Avv, Pier Luigi Piscitelli - Napoli - www.studiolegalepiscitelli-napoli.com